27
397.F

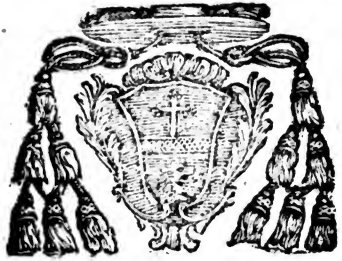

RANIERI MANCINI

PATRIZIO CORTONESE

PER LA GRAZIA DI DIO E DELLA S. SEDE APOSTOLICA

VESCOVO DI FIESOLE.

A tutto il Venerabile Clero della sua Diogesi salute nel Signore e la Pastoral Benedizione.

E la sagra Visita Pastorale per divina Grazia felicemente intrapresa, Ci consola in parte con quelle stesse sollecitudini e con quei travagli medesimi che l' accompagnano, comprendiamo però, Venerabili Fratelli, che tutta l' efficacia delle presenti Nostre premure non sodisfà pienamente alle intenzioni di quel Celeste Padrone che lungi dall' appagarsi di una steril custodia dei beni già consegnati ai suoi servi, pretende di riaverli con ricca usura, e si protesta perfino di voler mietere ove non seminò, e raccogliere ove non sparse: *Sciebas quia meto ubi non semino, & congrego ubi non sparsi* (a); *oportuit ergo te committere pecuniam meam nummulariis, & veniens*

A

(a) *Matth. XXV. 26. 27.*

Digitized by Google

niens ego recepissem quod meum est cum usura. Questa severità di Dio, come la chiama il servo infedele (b), questa rigorosa esazione che determina lo stesso Dio a colmar di lodi chi seppe raddoppiargli il patrimonio (c), e a condannar senza ritorno chi si contentò solamente di restituirglielo intatto (d), risveglia la Nostra industria e Ci stimola a cercare ogni strada per corrispondere alla sua espettazione col traffico vantaggioso di quanto a lui piacque di confidarci.

Pensammo dunque in principio che sarebbe messa a gran profitto la Nostra Visita, e ne riuscirebbero assai men passeggieri i buoni effetti se con Decreti convenienti alle circostanze, e con Istruzioni novelle si procurasse l' adempimento di quei doveri che astringono indispensabilmente chiunque serve in qualsivoglia grado alla Chiesa: poichè non possiamo dipartirci dalla Nostra opinione e mettere in dubbio, che come la dissipazione e la trascuratezza dei sagri Ministri cagiona lo scandalo e la depravazione del Popolo, così perchè questo rientri con gioia e con prontezza nel buon cammino basta riformare la condotta del Clero, e riaccendere in esso lo spirito Ecclesiastico.

Ma qual consiglio, qual regolamento potevasi immaginar da Noi sì salutare e sì giusto, che già non sia stato altre volte dettato dallo zelo, dalla saviezza e dalla lunga esperienza dei Nostri Venerabili Antecessori? I Sinodi di Monsig. Luigi Strozzi non son forse il più completo corpo di Istituzione Ecclesiastica di cui possa gloriarsi una Diocesi? e i tanti opportuni e prudentissimi Ordini di Monsig. Francesco Maria Ginori non hanno sempre riscosso l' applauso e l' ammirazione di tutti i buoni? Circondata la Vigna da questa siepe inespugnabile (e), non temè per lungo tempo gli insulti dell' uomo inimico (f), e il furtivo ingresso delle volpi (g) che ne avrebbero divorati i frutti più dolci: ma dacchè la negligenza dei custodi ha permesso che la siepe or quà or là inaridisca o si abbatta, dacchè si è dato luogo a delle replicate inosservanze, vi son cresciuti pur

(b) *Ib.* 24.
(c) *Ib.* 20. 21. 22. 23.
(d) *Ib.* 28. 30.
(e) *Isa. V.* 2.
(f) *Matth. XIII.* 25.
(g) *Cant. II.* 15.

Digitized by Google

pur troppo degli sterpi e delle spine (h) che conviene con provida mano svellere e sradicare.

Secondiamo, Venerabili Fratelli, i tratti manifestissimi della divina Clemenza; ristoriamo quella siepe da cui dipende il ben essere e il felice aumento dei teneri germogli alla vigilanza Nostra raccomandati. Eccovi una ristretta, ma preziosa Raccolta di quanto mai hanno saputo idear di meglio le Pastorali premure dei Nostri Antecessori che con irreprensibil condotta governarono per lungo tempo la santa Chiesa Fiesolana. Siamo ben contenti di rappresentare in oggi presso di voi il personaggio del virtuoso Esdra (i), allorchè cinto dai Ministri del Santuario, aprì in faccia al Popolo il Libro della Legge, e vi lesse ad alta voce i comandi di Dio già da gran tempo obliati da Israele. Piangeva (dice il sagro Testo) quella moltitudine immensa in ascoltar delle parole e dei precetti che affatto ignorava e che avea perciò colpevolmente trasgrediti; e rinnovando l' antico patto col grande Iddio de' suoi Padri (l), promise e giurò di non allontanarsi mai più da quanto aveva egli ordinato per mano del suo servo Mosè. Al solo mirare il Libro che vi mandiamo, sarà facile a taluno di applicar questo esempio; e se non piangerà come i compunti Ebrei sulla passata trascuratezza, vedrà almeno ciò che dovea farsi, e comprenderà l' origine di quei mali che Noi finora amaramente deplorammo in segreto. Sappiamo però, Venerabili Fratelli, e non è questa una piccola consolazione, che i più tra voi esulteranno d' allegrezza nel veder riunita in pochi fogli e nel ricevere dalle Nostre mani la sublime sapienza degli antichi Pastori: *Sapientiam omnium antiquorum exquiret sapiens*, e mettendosi prontamente in possesso di un ristretto che riguarda l' Ecclesiastica Disciplina, regoleranno nella più edificante maniera tutte le loro operazioni, e faranno rifiorire dall' uno all' altro limite della Diogesi il buon ordine, la pietà, lo zelo dell' onor di Dio.

A voi dunque affidiamo l' importante deposito; ohimè! giaceva egli nascosto e quasi sepolto senza produrre alcun

(h) *Isa. V.* 8. (i) *Esdr. IX.* 4. 5. 6. 7. 8. 9. (l) *Ib. X.* 28. 29.

Digitized by Google

frutto a vantaggio dell' interessato Padre di Famiglia (m) che non mancherà di chiederne un giorno ragione a voi medesimi e a Noi : con molta fatica lo abbiamo tratto dalla dimenticanza e dal dispregio in cui languiva , e poichè Ci è pure avvenuto di adunarne gli sparsi avanzi , sarà ben Nostra cura che non esca mai più di commercio e risarcisca con dei frutti più copiosi e più spessi il danno della sua lunga inazione . I Venerabili Proposti , i Pievani e gli altri Capi del Clero nel ragguagliarci due volte all' anno dell' attuale stato degli Ecclesiastici e delle Chiese , non trascureranno di aggiungere ai loro dettagli un articolo a parte sull' osservanza di questi regolamenti a cui intendiamo fin d' ora di dare , per dir così , una nuova vita , e di restituire la primitiva più autentica validità . Richiameremo perpetuamente i trasgressori a queste regole di costume , non permetteremo che l' ignoranza o la malizia prescriva mai contro di esse , e faremo comprendere a ciascuno quanto Ci stia a cuore che i Nostri Ecclesiastici passino la loro vita a seconda della lor vocazione , ed incanutiscano , giusta l' espressione dello Spirito Santo , nell' esecuzione degli ordini e dei doveri (n) che in questo Libro contengonsi : *In opere mandatorum tuorum veterasce.*

Terminiamo coll' aureo avvertimento di S. Paolo : *De cetero ergo , Fratres , rogamus vos , & obsecramus in Domino Jesu , ut quemadmodum accepistis a nobis , quomodo oporteat vos ambulare , & placere Deo , sic & ambuletis , ut abundetis magis . Scitis enim quae praecepta dederim vobis per Dominum Jesum ..... Itaque qui haec spernit ; non hominem spernit , sed Deum , qui etiam dedit Spiritum suum Sanctum in nobis .... Fratres , orate pro nobis .... Gratia Domini nostri Jesu Christi vobiscum . Amen .*

Dat. dalla Nostra Residenza di S. Maria in Campo di Firenze questo dì 27. Aprile 1792. nell' atto di partire per la Visita Generale della Diogesi .

RANIERI VESCOVO DI FIESOLE .

Giuseppe Leonardi Cancelliere .

(m) *Matth. XXV. 19.* (n) *Eccli. XI. 21.*

Digitized by Google

Ristretto di Decreti, ed Ordini riguardanti la Disciplina Ecclesiastica, pubblicati in diversi tempi per la Diogesi di Fiesole, e che devono tenersi nella piena Osservanza.

Per tutti gli Ecclesiastici.

1. N tutte le Chiese, ed Oratorj della Diogesi in occasione di cantarsi Messe, Vespri, o farsi qualunque altra sagra Funzione si devono osservare esattamente le Rubriche del Messale, Breviario, e Rituale Romano, non allontanandosi, allorchè nasca qualchè Dubbio, dall' Opera, che porta il Titolo = *Breve Trattato di Rubriche sopra la Messa tanto Privata, che Solenne ec.* = stampato in Firenze in due Tomi l' anno 1792. ed approvato per l' uso della Diogesi con particolare Decreto.

2. Dipendendo molto lo splendore de' sagri Riti, e delle Ecclesiastiche Ceremonie dalla gravità, e dal decoro de' Ministri, che assistono alle sagre Funzioni, i Sacerdoti tutti, ed i Cherici in tali occasioni devono usare il Collare, l' Abito Talare, o almeno il Cintino, la Cotta, e la Clericale Tonsura secondo il loro grado, restando vietato di portare calze di qualunque colore, ma saranno nere: lo stesso osservino i Sacerdoti nella celebrazione della Messa, e nell' amministrazione del Sagramento della Penitenza, nella quale occasione sempre useranno Cotta, e Stola.

3 Si rammenteranno i Sacerdoti, che celebrando la S. Messa senza la Clerical Tonsura visibile si rendon rei di colpa, e punibile secondo la Dichiarazione d' Innocenzio XI. e di Clemente XI. Più anche si debbon considerar colpevoli que' Sacerdoti, che con gravissimo scandalo de' Popoli precipitano la celebrazione della S. Messa non impiegandovi almeno un terzo di ora, e trascurano di trattenersi per un conveniente tempo nel ringraziamento; onde per togliere qualsivoglia indecenza nell' esercizio di un sì santo Ministero spesso rileggeranno le Istruzioni Pastorali pubblicate e dalla F. M. di Monsig. Ginori il dì 23. Gennaio 1766., e da Noi il 22. Ottobre 1778.

4. Tutti i Parochi, e Sagrestani di qualunque Chiesa tanto dei Secolari, che dei Regolari procurino di non permettere a verun Sacerdote ancorchè goda Gradi, e Dignità di celebrare la S. Messa in Abito, che non sia nero, e quando non abbia il Talare dovrà usare il Cintino. Ad oggetto di eliminare l' abuso introdotto da alcuni Ecclesiastici, non senza ammirazione del Popolo, di usare Batoli di co-

Digitized by Google

lore diverso dal solito, e punteggiati diversamente, tutti gli Ecclesiastici si uniformeranno a quanto su questo particolare è stato determinato, rammentandosi, che i trasgressori non possono essere ammessi alle Distribuzioni.

5. Gli Ecclesiastici tutti nell' assistere alla Messa Cantata, o ai Divini Ufizj terranno la debita modestia, e compostezza, astenendosi dai cicalecci, dall' uso del ventaglio, e de' guanti, e da qualsivoglia atto che mostri disattenzione, o porti ammirazione al Popolo astante, e finalmente osservino nel cantare, ed anche nel salmeggiare la pausa denotata dall' Asterisco.

6. In occasione di portarsi alle Feste, Ufizj, o altre sagre Funzioni si astengano dal condurre seco Cani di qualunque specie, che onninamente restano proibiti in Chiesa per le inconvenienze, che ordinariamente si commettono da sì fatti animali non senza grave scandalo de' Popoli, e irreverenza del sagro luogo.

7. Essendo cosa troppo disdicevole il vedersi gli Ecclesiastici correre nello stesso giorno da una Chiesa all' altra pel lucro della limosina, o del pranzo; vien proibito a tutti tanto Sacerdoti, che Cherici (eccettuato il solo caso di positiva necessità) portarsi nello stesso giorno in diverse Chiese a più Feste, o a più Ufizj.

8. Non convenendo, che quelli, i quali sono stati chiamati dal Signore al Ministero Ecclesiastico vivano oziosi nelle proprie Case senza prestare alcun servizio alla Chiesa, è replicatamente ordinato, che tutti i semplici Sacerdoti, e tutti i Cherici sieno ascritti al servizio di una Chiesa a norma delle Canoniche Sanzioni; e quelli tra i Sacerdoti, e Cherici, che mancano di Ufizio Ecclesiastico sono tenuti tutte le Domeniche, e le altre Feste assistere tanto la mattina, che il giorno a tutte le sagre Funzioni solite farsi nella Chiesa Parrocchiale, nel di cui distretto dimorano, impiegandosi in quello, che verrà loro ingiunto dal Paroco: il tutto a norma della Costituzione di Innocenzio XIII. che comincia = *Apostolici Ministerii &c.* = confermata poi da Benedetto XIII. nell' altra, che comincia = *In supremo &c.* = e finalmente da Benedetto XIV. nella sua Enciclica a tutti i Vescovi d' Italia. Essendovi su questo punto mancanza, e negligenza vengono strettamente incaricati i Parochi a ragguagliare il Piovano, onde possa renderne conto al Vescovo nelle solite relazioni.

9. I Cherici tutti ogni mese almeno, gli Accoliti ogni quindici giorni, e gli Ordinati *in Sacris* ogni otto giorni, ricevano in giorno Festivo per mano del Paroco della Chiesa, cui sono ascritti, il Sagramento dell' Eucaristia in tempo della Messa Parrocchiale per edificazione del Popolo.

I Cherici della Cattedrale, delle Collegiate, e Luoghi murati serviran-

Digitized by Google

viranno le respettive Chiese ne' giorni Festivi con ministrare in Cotta alle Messe, assistere alla Comunione, e intervenire a tutte le altre Funzioni, dove interviene o il Clero, o il Popolo. Due verranno per tempo nella mattina, cioè dal Novembre a tutto Marzo all' ore sette, e da Aprile a tutto Ottobre all' ore cinque, anticipando anche quando il bisogno lo richieda: questi in ogni Festa si muteranno, e dovranno servir le Messe, e assistere alle Comunioni, e altre Funzioni. Verso le ore nove dovranno venir tutti gli altri per assistere al Coro; e se la Messa Parrocchiale si celebra avanti quest' ora dovranno trovarsi anco a quella; e intervenirvi tutti. Se poi vi fossero altre Funzioni, quando dal Proposto, o Pievano sieno avvisati, saranno pronti intervenire a qualunque ora per prestare il dovuto servizio.

Non sarà loro permesso trattenersi in Sagrestia, dove si dovrà osservare sempre, e da tutti un rigoroso silenzio, ove nè tampoco i Secolari dovranno stare.

Assistano in Abito Talare, e in Cotta tanto in Sagrestia, quanto in Chiesa. Niuno Ecclesiastico si faccia vedere ne' giorni Festivi ozioso discorrere per le Piazze co' Secolari. Ciascun Cherico, o Sacerdote vesta sempre di nero a forma delle Istruzioni, e segnatamente di quella de' 25. Gennaio 1766. colle regole, e limitazioni ivi espresse.

In tempo, che dal Paroco si spiega la Dottrina Cristiana al Popolo, si trovino presenti i Cherici della Parrocchia per aiutare il Paroco, o per attendere cogli altri a quanto dal medesimo si spiega. In somma i Cherici tanto in questo, come in tutt' altro, che riguarda la Disciplina, il Costume, e il Servizio della Chiesa dipenderanno onninamente dal Paroco, nella Parrocchia del quale dimorano.

10. Tanto a' Cherici, quanto a' Sacerdoti ancorchè Parochi si proibisce insegnare alle Donne il canto, il suono, leggere, e scrivere, come pure mescolarsi ne' loro interessi; e soprattutto si guardino dal trattare Sposalizj, o Matrimonj se non per una positiva necessità, ed in tal caso colla licenza del Vescovo, E quanto all' ultima volontà de' Popolani, quando per l' imminente pericolo di morte, e per la mancanza del Notaio convenisse loro riceverla, osservino ciò che dispone il Sinodo dell anno 1734. Lib. 2. Tit. 11. N. 5. e 6., e specialmente la regola che si prescrive al N. 11. dell' Addizioni al sopradetto Sinodo, guardandosi in tale occasione di esortare l' Infermo a fare qualchè disposizione in favor suo, o de' proprj Congiunti, come pure in favore delle proprie Chiese. Lo stesso contegno osservino i Confessori, e gli altri Ministri della Chiesa nell' assistere i moribondi, esortandogli piuttosto ad aver riguardo a' proprj Congiunti secondo che richiede la Carità, e talora anche la Giustizia.

Digitized by Google

11. Per quello che riguarda i Giuochi, Balli, Teatri, e altri pubblici spettacoli si ricordino gli Ecclesiastici quanto vien disposto dai sagri Canoni, dalle Sinodali Costituzioni, che si manterranno nel loro pieno vigore.

12. E perchè conviene ancora, che gli Ecclesiastici abbiano qualchè sollievo dalle serie loro occupazioni, non è proibito, che per un tempo discreto possano trattenersi tra di loro in qualchè onesto giuoco, in cui abbia luogo più l' industria, che la sorte, e nel quale la somma, che si espone sia piccola, e capace di dare nel giuoco un puro divertimento, non già di cangiarlo in vizio, la qual cosa disdirebbe moltissimo agli Ecclesiastici, e si renderebbero colpevoli, e punibili ancora. Si accorda ancora un moderato divertimenro colla Caccia, e Pesca nel tempo permesso, purchè non sia clamorosa, nè si eserciti ne' dì Festivi, e neppure serva d' impedimento alla sodisfazione delle obbligazioni del proprio stato.

13. Tutti gli Ecclesiastici si astengano da qualsivoglia sorta di mercatura tanto esercitata da per se, che per terza Persona, come pure dal prendere Terre a fitto, e dall' agire interessi di Persone Laiche in qualità di Procuratore, Tutore, Curatore, Economo, Amministratore ec.

Resta anche proibito d' intervenire con frequenza alle Fiere, e Mercati; ivi contrattare, e prender parte, o mediazione nell' altrui compre, e vendite. E se ciò paresse arduo si ricordino del detto dell' Apostolo = *Nemo militans Deo implicat se negotiis saecularibus* = rammentando anche la Costituzione di Benedetto XIV. che comincia = *Apostolicae servitutis &c.* =

14. Si proibisce a tutti i Confessori l' uso della gratella portatile ad oggetto di togliere qualsivoglia indecenza nell' ascoltare le Confessioni specialmente delle Donne, le quali debbono (eccettuato il caso d' infermità) presentarsi sempre al Confessionale di Chiesa, e nell' ore del giorno.

15. Non è permesso amministrare il Sagramento della Penitenza negli Oratorj tanto pubblici, che privati, e molto meno nelle Case de' Penitenti, salve le Dichiarazioni espresse nel Sinodo dell' anno 1720.

16. E' obbligo de' Parochi, e Amministratori di Chiese di tenere appesa nelle respettive Sagrestie una Cartella, ove sieno notati tutti gli obblighi di Ufizj, Anniversarj, e Messe da sodisfarsi dentro l' anno nelle respettive loro Chiese.

17. E per ovviare a tutte le mancanze solite commettersi nel registrare la celebrazione delle Messe, si rammenta la Generale Istruzione del 1. Aprile 1737. in cui si prescrive a tutti i Parochi, Sagrestani ec. di tenere, cioè, nelle respettive loro Sagrestie due Libri,

o sieno

Digitized by Google

o sieno Vacchette, una generale, e l' altra particolare di ciascheduno Obbligo, in ciascheduna delle quali Vacchette sieno tenuti scriversi di proprio pugno i Sacerdoti celebranti.

18. Preme moltissimo, che il Santuario sia rispettato, e venerato come conviene: che le sagre Funzioni sieno fatte con somma decenza, ed edificazione de' Popoli: a tutto questo moltissimo contribuisce il materiale tanto della Chiesa, quanto degli Altari, quanto delle sagre Vesti; perciò vengono pregati tutti i Parochi, Rettori di Chiese, e Sagrestani a voler tenere tutto con somma pulizia; e per non individuare particolarmente ciascuna cosa, si rimettono a quanto si legge nel Trattato di Rubriche stampato per uso, e comodo della Diogesi di Fiesole, non solamente riguardo alle Ceremonie, e Riti, ma ancora in tutto quello, che ivi si osserva per la pulizia della Sagrestia, delle sagre Suppellettili, degli Olj santi, del Fonte Battesimale, della custodia del SS. Sagramento, degl' Altari, e dell' Acqua benedetta.

19 Tanto i Canonici della Nostra Cattedrale, che gli altri delle Collegiate, quanto ancora gli altri Ecclesiastici addetti per obbligo del loro ufizio a cantare quotidianamente in Coro le divine lodi, si guardino dall' assistere a' divini Ufizj, ed alle sagre Funzioni senza Veste Talare, o almeno il Cintino, e senza l' abito proprio del loro grado. In Coro ognuno canti, o salmeggi secondo che richiede il sagro Rito; veruno esca di Coro senza un urgente motivo, nè senza la licenza del Corista, o di quello che vi presiede; e quanto alla celebrazione della S. Messa aspetti di essere avvisato dal Sagrestano chi dovrà celebrarla in quel tempo. In Coro tutti osservino il silenzio, la modestia, e l' uniformità nel divin servizio, onde tutti insieme seggano, si alzino, e genuflettano secondo che richiede il Rito. Niuno in Coro porti fogli da leggere, niuno legga altri libri anche spirituali, fuori che il Breviario, o Diurno, o Ufizio della Madonna, o libro che contenga la sagra Liturgia, come nella Settimana Santa. Si faccia per ogni Festa la distribuzione delle Messe a forma delle veglianti Istruzioni, che hanno il loro pieno vigore. L' Appuntatore si ricordi esser suo preciso dovere appuntare fedelmente, e senza alcun riguardo quelli, che mancano non solo alla presenza, ma pure agli altri doveri; poichè in caso di mancanza al proprio ufizio oltre il conto che ne dovrà rendere a Dio è tenuto del proprio, come avverte Benedetto XIV. nella Notificazione 107. §. 7. N. 43. e 44. allegando il primo Concilio di Milano Part. 2. Cap. 42.

20. Alcun Sacerdote Secolare, o Regolare di qualunque Dignità, o Grado senza espressa licenza del Vescovo, o del respettivo Paroco non s' ingerisca nell' altrui Parrocchia in affari che riguardino la Cura

Cura dell'Anime, o in Funzioni Parrocchiali, e si stia in tutto a quanto prescrive il Sinodo del 1720. al Lib. 2. Tit. 7. §. 1. N. 3.

De' Parochi.

1. Si ricordino i Parochi tutti tanto Secolari, che Regolari dell'obbligo strettissimo, che hanno della Residenza, e delle pene comminate da' sagri Canoni, e ultimamente dal sagro Concilio di Trento (Sess. 6. Cap. 1. *de Reform.* e Sess. 23. Cap. 1. *de Reform.*) contro quelli che mancassero. E siccome il fine del precetto è la spirituale assistenza al Popolo; quindi è che non si sodisfà da que' Parochi, che riseggono corporalmente soltanto senza prestare alle Anime alla loro cura commesse quegli spirituali aiuti, che sono più efficaci per guidarle all' eterna salute: come neppure si sodisfà da quelli i quali, attesa la vicinanza alla Città, o qualchè Castello, vi passano tutto il giorno, contentandosi di risedere la notte nella Parrocchia, o sivvero risedendo il giorno, la notte dimorano in Città, raccomandando la cura al Paroco viciniore, o ad altro Sacerdote, che dimori nella Parrocchia, o nelle vicinanze, come dichiara il Sinodo dell' anno 1720. Lib. 2. Tit. 2. N. 4. inerendo alla risoluzione della sagra Congregazione del Concilio nella Fulgin. de' 10. Maggio 1687. riportata al N. 25. delle Addizioni al medesimo Sinodo.

2. Si rammenta su questo proposito il Decreto del dì 4. Novembre 1761. pubblicato dal nostro Predecessore Francesco Maria Ginori, pienamente approvato, e lodato dalla sagra Congregazione del Concilio, che rimane nel suo pieno vigore, e che in fine di questo Ristretto vien riportato.

3. Si rammentino i Parochi, che non sono stati chiamati a menare una vita nell' ozio, e nelle delizie, ma bensì a sostenere fatiche, e sudori per isradicare dalla vigna del Signore le piante salvatiche, ed inutili, per piantarvene delle domestiche, e fruttifere; che però qualora la vastità della Parrocchia richieda il Cappellano, e le rendite della medesima lo soffrano; non dee il Paroco scaricare sopra il medesimo tutto il peso della cura, ma piuttosto prevalersene come d' un' aiuto per potere egli con maggiore impegno sodisfare al proprio dovere, come quegli, ch' è principalmente tenuto.

4. Disdice moltissimo l' attacco al denaro, ed alla roba in un Paroco: il Popolo rimane scandalizzato quando vede il Pastore come un mercenario cercare i propri interessi, non la gloria di Dio, o la salute dell' Anime. Vengono perciò esortati i Parochi a seguitare quanto vien prescritto in replicate Istruzioni.

5. Nell' occasione del possesso si guardino dal fare spese superflue in grandi apparati, in conviti, rinfreschi, o in altre feste straordina-

Digitized by Google

dinarie, e strepitose, avvertendo, che simili dimostrazioni possono essere di ammirazione al Popolo, e dare occasione a' poveri della Cura di lamentarsi quasi che quanto si spende in tali occasioni si tolga al loro sussidio.

6. Nelle Feste, come pure nell' Esposizione del SS. Sagramento si procuri d' evitare la superflua ostentazione negli apparati, che però si rammenta l' osservanza del Decreto di Monsignor Ginori de' 6. Agosto 1764.

7. Ne' pranzi soliti farsi in occasione di Feste, o di altre sagre Funzioni spicchi sempre la sobrietà, e la moderazione, e tenendo lontano il lusso, e lo strepito, il pranzo non ecceda tre piatti (a tenore del Sinodo dell' anno 1720. Lib. 1. Tit. 13. §. 2.) e sia accompagnato dalla lettura di qualchè libro istruttivo, e specialmente della Sagra Scrittura. Non ci potranno essere ammesse le Donne, come fu prescritto nella Pastorale de' 17. Febbraio 1777. Dell' osservanza di ciò resta incaricato il Rettore della Chiesa, ove celebrasi la Festa.

8. Quanto alle Donne di servizio si rammenta quello, che viene disposto dalle Sinodali Costituzioni, delle quali se ne inculca l' osservanza. (Sinodo del 1720. Lib. 2. Tit. 1. N. 8.)

9. E' obbligo pure gravissimo de' Parochi amministrare il Sagramento dell' Eucaristia agl' Infermi nelle Solennità dell' anno, vale a dire il secondo o il terzo giorno dopo Pasqua per l' adempimento del precetto Pasquale, la Pentecoste, l'Assunzione di Maria Vergine, la Festa di tutti i Santi, e la Natività di N. S. G. C., come pure in tempo di Giubbileo, e di pubbliche Preci, che abbiano ingiunta la Comunione, e finalmente ogni volta, che venga dagl' infermi richiesta, purchè sia corso un tempo notabile dall' antecedente.

10. La visita degl' infermi è una parte importantissima del Ministero Parrocchiale: i Parochi dunque almeno ogni quindici giorni visitino i malati della loro Cura benchè non pericolosi di morte, ma infermi abitualmente, e gli pascano con sante istruzioni, con fruttuosi insegnamenti, esortandogli alla pazienza, e dispensino anche ad essi il pane della parola di Dio, e quanto maggiore, e più grave è l' infermità, più frequenti ancora sieno queste visite a forma di quanto prescrive il Rituale Romano.

11. Essendo accaduto, che qualchè infermo sia morto senza l' assistenza del Sacerdote, si avvertono i Parochi, che non sodisfanno al loro dovere verso de' Popolani moribondi contentandosi della sola amministrazione de' Sagramenti, ma sono tenuti di prestar loro l' ultima assistenza: che però viene prescritto, che non gli abbandonino fintantochè non abbiano resa l' Anima al Creatore.

12. Ufizio del Paroco egli è ancora conoscere nominatamente le pro-

Digitized by Google

proprie Pecorelle, sapere i loro bisogni, provvedere alle loro necessità; e perciò deve cercare le opportune notizie, essere informato della vita che da' Parrocchiani si tiene; e questo potrà farlo con indagare per mezzo di Persone probe se vivasi col santo Timor di Dio, se si reciti il Rosario la sera, se frequentisi la Parrocchia ne' giorni Festivi, se i figliuoli dormono in letti separati dalle figliuole, specialmente passati i sei anni; se i Padri, e le Madri tengano a dormire fuori del proprio letto i figliuoli, e figliuole arrivate all' età di cinque anni, se avendo le Madri infanti dentro l' anno, tengano loro la cassetta per ovviare al pericolo di soffogazione: se avendo giovani, o fanciulle nubili permettono loro amoreggiamenti, balli, e conversazioni pericolose; e quando si trovino tali inconvenienti, si procurerà da esso di apporvi l' opportuno rimedio, perchè si tolga l' offesa di Dio.

13. Sarà ancora special cura de' Parochi di spesso esortare i loro Parrocchiani alla frequenza de' SS. Sagramenti della Penitenza, e dell' Eucaristia: perciò ne' giorni di Festa staranno nell' ore debite nel Confessionale per ascoltare quegli, che vi si presenteranno senza aspettare di esservi chiamati.

14. Non si permetta a verun Confessore, sebben Paroco di altra Diogesi amministrare il Sagramento della Penitenza negli Oratorj, e nelle Chiese, e neppure a' Regolari, se non abbiano la Patente del Vescovo, o del Vicario Generale in giorno, o sivvero non abbiano ottenuto per lettera, o in altra forma in iscritto la facoltà; intendendosi eccettuati que' Sacerdoti, che fossero dal Vescovo mandati ad istruire i Popoli per mezzo degli Esercizj, o per qualchè speciale motivo a predicare, purchè ancor questi esercitino il Ministero di Confessore.

15. Non si ammettano alla celebrazione della S. Messa que' Sacerdoti esteri, o itineranti, che non sieno conosciuti, o che non abbiano le Lettere Dimissoriali del proprio Ordinario; quanto poi a' Sacerdoti pellegrini, e vagabondi si rigettino assolutamente, se non hanno la licenza del Vescovo, o del Vicario Generale in iscritto, ed in giorno.

16. Si rammenta l' ordine a tutti i Parochi di leggere due volte l' anno nelle prime Domeniche di Maggio, e di Novembre in tempo del maggior concorso la Nostra Pastorale degli 8. Settembre 1781. in cui si fa vedere l' obbligo preciso, che hanno tutti i Parrocchiani d' intervenire tutti i giorni Festivi nella propria Parrocchia.

Per provvedere per quanto è possibile al comodo de' Popoli onde accostano alle sagre Funzioni ne' dì Festivi, e specialmente alla Messa, si osservi quello, che prescrive il Sinodo del 1720. al Lib. 1. Tit.

Digitized by Google

Tit. 8. §. 4. N. 11. che i Pievani convengano co' loro Suffraganei sull' ora, in cui si dovrà da ciascuno celebrar la S. Messa ne' giorni Festivi, e si distribuiscano talmente le Messe nel Piviere, che in tutte, o quasi tutte l' ore della mattina in qualchè Cura del Piviere si celebri la S. Messa. Stabilita l' ora si pubblichi da ciascun Paroco al Popolo la fatta distribuzione, e si tenga notata a pubblica vista di tutti in Chiesa in tavoletta, affinchè ognuno sappia per sua regola l' ora nella quale si celebra la Messa in ciascuna Parrocchia del Piviere. Se alcun de' Parochi mancherà di celebrare nell' ora per lui fissata, il Pievano ne dia l' opportuna notizia al Vescovo.

17. Affine di ritirare il Popolo ne' dì Festivi dall' ozio, e dai bagordi, è un preciso dovere del Paroco di allettarlo alla frequenza della Chiesa impiegandolo in Esercizj spirituali: che però nelle Chiese, dove decorosamente può cantarsi ne' detti giorni il Vespro, si mantenga questa sagra Funzione, e di più in seguito, quando non ricorre l' Esercizio della Buona Morte, si recitino cinque poste di Rosario di Maria Santissima colle sue Litanie, e ove non può cantarsi il Vespro, si faccia dopo il Rosario la *Via Crucis*, oppure si legga qualchè Libro spirituale adattato ad istruire il Popolo, o dal Paroco si faccia qualchè discorso istruttivo a forma di Catechismo, ben inteso per altro, che non si ometta ne' dì Festivi la spiegazione del Vangelo, e la Dottrina Cristiana.

18. Sia cura di ciascun Paroco di fare tutte le funzioni ordinate dalla Chiesa, e prescritte nel Rituale Romano a' proprj luoghi, e rammentate, e inculcate dal Sinodo del 1720.

Si facciano le Funzioni della Settimana Santa; ed in Campagna dove mancano i Cherici, si regoli il Paroco a forma di quanto si legge nel Memoriale de' Riti stampato nel primo Tomo del Trattato di Rubriche.

19. Vien proibito a' Parochi dare pranzi, cene, o altre refezioni a quelle Donne, che verso il tempo Pasquale, o in altro più comodo, soglion portare alla Chiesa i bambini per ricevere la Benedizione, che volgarmente dicesi *Officiare*, permettendosi per altro ai medesimi ricevere quelle oblazioni, che vengono loro spontaneamente fatte in cera, o in altri generi.

20. In tutte le Chiese consagrate si solennizzi ogni anno il giorno della Dedicazione coll' Ufizio, e Ottava, secondo il prescritto dalle Rubriche del Breviario Romano.

Non si promovano Feste di nuovo da celebrarsi tanto nelle Chiese Parrocchiali, che nelle Compagnie, e molto meno negli Oratorj senza l' approvazione del Vescovo in iscritto, ancorchè da' benefattori si esibisca la limosina spontaneamente; come pure senza la Nostra licen-

Digitized by Google

licenza non si facciano nuove Processioni, o Prediche, le quali tutte restano proibite di notte, non eccettuata la notte del Giovedì, e Venerdì Santo; giacchè tutte le licenze, che verranno date, sempre s' intenderanno con questa limitazione.

21. Sia speciale cura de' Parochi, e degli altri Rettori delle Chiese procurare, che nelle Chiese gli Uomini sieno separati dalle Donne specialmente nel tempo delle sagre Funzioni, e della Predica, come ancora gli Uomini stieno col capo scoperto, e le Donne col capo velato, e modestamente vestite, specialmente quando si accostano a ricevere i SS. Sagramenti.

22. Essendo non poche volte occasioni di scandali, e di dispute le panche solite porsi da' particolari nelle Chiese, resta perciò proibito a chicchessia di mettere le panche, o sedie nelle Chiese, ed ai Parochi, od altri Rettori di accordarlo senza la licenza del Vescovo, o del Vicario Generale in iscritto. Quelle panche, o sedie, che già sono nelle Chiese devon esser collocate due braccia almeno lontane dagli Altari.

23. Sia cura de' Parochi d' impedire, che nel tempo de' Divini Ufizj, della Predica, del Catechismo, della Dottrina Cristiana, o di altre sagre Funzioni si facciano sulla Piazza, o vicino alle Chiese, giuochi, balli, o altri divertimenti atti a distorre il Popolo dall' intervenire alle Funzioni sagre.

24. Non sia permesso a veruna Persona di qualsivoglia grado, o condizione questuare nella Diocesi per qualunque causa senza la licenza del Vescovo, o del Vicario Generale in iscritto, la quale sarà sempre negata alle Donne; e a' poveri si proibisce loro l' accattare in Chiesa, dovendo secondo la Bolla di S. Pio V. dell' anno 1566. che comincia = *Cum primum &c.* = §. 4. e 5. stare fuori delle Chiese. E per quanto riguarda le Collette permesse dalle Leggi veglianti, queste si facciano da uno de' Fratelli della Compagnia da destinarsi dal Paroco, o Rettore alla porta della Chiesa, oppure in Chiesa fuori del tempo de' Divini Ufizj, della celebrazione delle Messe, e dell' Esposizione del SS. Sagramento.

25. Si proibisce di esporre alla pubblica Venerazione in occasione di Feste Immagini o dipinte, o in scultura, le quali anzichè ispirare divozione sieno indecenti, o scandalose, e qualora in alcuna Chiesa se ne trovasse di simil natura si correggano, se è possibile, o non potendosi correggere si tolgano dalla Chiesa previa l' approvazione del Vescovo.

In tale occasione si avvertono i Parochi, e gli altri Rettori a non servirsi delle Chiese, o di altri luoghi sagri per riporvi le Grasce, o per altro uso profano.

26.

Digitized by Google

26. I Parochi, e gli altri Sacerdoti destinati ad ascoltar le Confessioni si guardino di ragionare in presenza de' domestici, e di altre Persone secolari di casi di coscienza, e molto più di Confessioni, potendo ciò recare scandalo, e partorire altre cattive conseguenze.

27. Si esortano i Parochi, e gli altri Sacerdoti destinati all' amministrazione de' SS. Sagramenti a leggere una volta l' anno il Rituale, e gli Ordini della Diocesi, e specialmente in occasione di qualchè dubbio, o difficoltà, come pure i Casi riservati tanto al Papa, che al Vescovo secondo la limitazione, e spiegazione fatta pel Decreto de' 5. Marzo 1781., e gl' impedimenti Matrimoniali, e finalmente si esortano tutti gli Ecclesiastici tenuti alla recita dell' Ufizio Divino a leggere ogni anno le Rubriche del Breviario ec.

28. I Parochi invigilino sopra la condotta de' Sacerdoti semplici, e de' Cherici dimoranti nella loro Parrocchia, e ne informino i respettivi loro Pievani, acciò possano renderne conto nelle loro relazioni; e qualora tra le famiglie più comode si trovi qualchè Giovanetto di talento, e che dimostri inclinazione alla pietà, ed allo stato Ecclesiastico, ne prendano special cura, e ne rendano inteso il Vescovo: per lo contrario dissuadano dall' abbracciare lo stato Ecclesiastico quelli, che mancano delle sopraddette qualità.

29. I Parochi esaminino ogni ànno le Levatrici dimoranti nella loro Parrocchia sopra le cose necessarie a sapersi per l' amministrazione del Sagramento del Battesimo in caso di necessità, e sopra ciò che dispongono le Sinodali Costituzioni, e ciò facciasi prima di confermar loro la licenza, la quale dovranno negare a quelle, che non fossero bene istruite in questo importantissimo loro dovere a forma di quanto prescrive il Sinodo dell' anno 1720. Lib 1. Tit. 5. N. 5.

30. Si ricorda l' obbligo che hanno tutti i Parochi di fare ogni anno lo Stato dell' Anime della loro Parrocchia, distinguendo l' età, il sesso, e lo stato degl' Individui, che la compongono, di avere, e custodire i Libri de' Matrimonj, de' Cresimati, de' Morti, i quali avvertano di tenere con somma diligenza, e pulizia, registrando volta per volta le Partite per non dimenticarsene, o per non accavallare i giorni; poichè gravissimi sono i danni, che per la loro negligenza possono soffrire i Popolani. E quanto al Libro de' Battezzati per quelle Chiese, ove è il Fonte Battesimale, procurino i Parochi di essere esatti nel descrivere l' anno, il giorno, e l' ora della nascita del bambino, o bambina, come pure il giorno del Battesimo, il nome imposto all' infante, e nomi, e cognomi di ambedue i Genitori, del Nonno paterno almeno, della Chiesa, ove si è battezzato, de' Patrini, e finalmente del Sacerdote che ha battezzato, avvertendo di registrare subito la Partita nel Libro de' Battezzati anzi che scriverla in cartucce

Digitized by Google

tucce volanti facili a smarrirsi, e rimettere puntualmente alla Curia Vescovile le Mandate scritte con diligenza, e con esattezza.

In quanto alla diligente custodia di tutti questi Libri di sopra descritti, e di tutt' altro, che interessi la Parrocchia, sia Inventario, sieno Memorie, o Scritti, sieno Sinodi, o Istruzioni Pastorali emanate per la Diogesi, è necessario che in tutte le Parrocchie vi sia l'Archivio Parrocchiale a forma di quanto prescrive il Sinodo del 1720. Lib. 2. Tit. 6. §. 3. N. 6. ed ivi si conservino chiusi a chiave; separati da tutt' altro, che possa aver relazione particolare agl' interessi del Paroco, o suoi Eredi. Questi Libri non mai si tengano fuori di questo Archivio ancorchè la Casa, o stanza fosse ben custodita, e se il Paroco per qualchè motivo approvato avesse la sua abitazione nella Casa de' suoi Congiunti, o in altro luogo fuori, che nella Canonica Parrocchiale, allora si abbia l' Archivio nella Canonica Parrocchiale, oppurre nella Sagrestia della Chiesa.

De' Pievani.

1. Essendo uno special dovere de' Proposti, e Pievani d' invigilare sopra la condotta degli Ecclesiastici dimoranti in tutto il loro Piviere, onde l' Ecclesiastica disciplina mantengasi nel primario suo vigore, si avvertono tutti i Proposti, e Pievani, che nel fare ogni sei mesi la relazione dello stato del Clero del Piviere, non si contentino di una semplice, e sterile relazione concepita in termini generali, atti solo ad apparentemente disimpegnargli dal loro dovere, ma procurando d' informarsi preventivamente con tutta l' esattezza della condotta de' Parochi suffraganei, e dello stato delle Parrocchie, come pure de' Sacerdoti, e Cherici dimoranti nel Piviere, riferiscano sinceramente, se in alcuno de' Popoli vi sieno degl' inconvenienti, e se in questi vi abbia parte il Paroco con quel di più, che si ordina nella Lettera Circolare de' 5. Febbraio 1783., e circa a' Sacerdoti Estradiogesani informino del motivo, che hanno di dimorare nella Diogesi, e se abbiano in iscritto la licenza di celebrare del loro Ordinario, confermata a forma dell' Istruzione per la Diogesi di Fiesole.

2. Adunino i Proposti, e Pievani ogni mese la Congregazione, o Conferenza de' Casi di coscienza in quel luogo del Piviere, che crederanno più proprio, e più comodo alla maggior parte de' Congregati, avvertendo di notificarlo nella Conferenza antecedente, perchè possa essere a notizia di tutti. Ed all' effetto di togliere i molti abusi che si sono introdotti in queste Conferenze, i quali portano che al presente non riescono di quel vantaggio ed utilità che si desidera, in avvenire le medesime saranno regolate secondo il Metodo, che si prescrive nell' Ordinazione, che in fine si è posta.

3. All'

Digitized by Google

3. All' effetto, che non si dia luogo al gravissimo disordine di tralasciare la sodisfazione degli Obblighi, dovranno esser vigilanti, perchè ognuno si uniformi a' varj regolamenti prescritti in diversi tempi, e segnatamente all' ultima Lettera circolare de' 21. Dicembre 1789.

4. I Pievani, e gli altri Parochi, che hanno nella loro Chiesa il Fonte Battesimale, non si allontanino in verun tempo dalla Parrocchia senza lasciare altro Sacerdote, che in loro assenza supplisca all' amministrazione del Sagramento del Battesimo.

5. Istruiscano frequentemente i loro Popolani sopra l' importanza, e sopra la necessità di questo gran Sagramento, e gli esortino a non indugiare a portare i bambini nati di fresco alla Chiesa per ricevere le Acque battesimali.

6. Finalmente oltre i Libri, che sono necessarj per apprendere la maniera di assistere a' moribondi, ed altri per l' amministrazione de' Sagramenti, ancora ciascun Paroco avrà la Sagra Scrittura, che è il Libro che continuamente dee studiarsi da tutti gli Ecclesiastici: *Divinas Scripturas saepius lege, imo numquam de manibus tuis sacra lectio deponatur, disce quod doceas, obtine eum, qui secundum doctrinam est fidelem sermonem, ut possis exhortari in doctrina sana.* S. Hieron. Epist. 2. ad Nep. *Sciant igitur Sacerdotes Scripturas Sacras, & Canones; ut omne opus eorum in praedicatione, & doctrina consistat; atque aedificent cunctos tam fidei scientia, quam operum disciplina.* Conc. Tolet. 4. Cap. 25.

Il Ristretto di queste Ordinazioni si conservi nell' Archivio insieme co' Sinodi della Diogesi, e in ciascuna Conferenza de' Casi oltre la lezione delle Rubriche, del Concilio, de' due Sinodi Diocesani, si legga anche dal Segretario un numero di questi Regolamenti, affinchè ognuno avendogli presenti alla mente, si faccia un dovere di mettergli in pratica, come richiede la gloria di Dio, il proprio vantaggio spirituale, e la salute dell' Anime de' Prossimi.

Digitized by Google

Regolamento per le Conferenze de' Casi pubblicato nell' occasione della Visita Generale della Diogesi.

E utili, e sagge determinazioni del fu Monsig. Luigi Strozzi prescritte ne' due Sinodi del 1720. e 1735. e in due Istruzioni annesse a' sopraddetti Sinodi per stabilire in tutti i Pivieri le Conferenze de' Casi di coscienza, ed i provvedimenti presi in seguito e da Monsig. Francesco Maria Ginori, e da Noi, sembrava che dovessero riuscire bastanti per assicurare la felice esecuzione, e mantenerne l' esercizio. Ma l' esperienza convince il contrario; nel fatto riscontrandosi notabili, e dannosi essere gli abusi che per la negligenza de' Congregandi si sono introdotti, in guisa tale che si può dire, che in oggi è scarso il frutto che si ricava da sì commendabile, e tanto raccomandata Istituzione.

A risvegliare dunque, e a far rifiorire nel Nostro Clero lo spirito dello zelo veramente Ecclesiastico in quella parte ancora, che riguarda l' esercizio fruttuoso di queste sagre Adunanze, abbiamo stabilito (fatte prima le più mature riflessioni) d' indirizzarvi il presente Regolamento, incaricando pel suo più pronto, ed esatto adempimento le coscienze de' Presidenti delle medesime.

Tre sono i principali abusi notati da Noi nell' esercizio delle Conferenze Morali, per sradicare i quali impiegheremo tutta l' efficacia della Nostra autorità, e del Nostro zelo.

In primo luogo molti di quelli Ecclesiastici, che a tenore delle Sinodali Costituzioni, e degli Ordini successivi sono tenuti intervenire alle dette Conferenze, si fanno lecito di assentarsene, allegando il più delle volte per iscusa motivi frivoli, ed insussistenti, e qualchè volta senza verun motivo.

Secondariamente pochi sono quelli che intervenendo alle Conferenze portino in foglio volante scritta la soluzione dei Casi da sciogliersi, o che mancando la rimettono anticipatamente al Segretario.

Finalmente nel rivedere i Libri delle Conferenze è avvenuto con speciale Nostro rammarico notare, che qualchè volta si propongono de' Casi, i quali, invece di dar motivo di trattare questioni pratiche, ed utili, non servono ad altro che a suscitare dispute inutili, e ancor perniciose.

Da' sopraddetti abusi nascono dannosissimi inconventi, che depravano tutta l' Opera. E primieramente riducendosi le Conferenze per la mancanza de' soggetti ad un numero sì scarso, che non si pos-

possono discutere le questioni con quell' esattezza che conviene, si convertono il più delle volte in crocchi piacevoli, ove di tutt' altro si tratta, che dei Casi di coscienza. Indi ne avviene, che in mancanza di questo stimolo si abbandona dalla maggior parte lo studio della Morale, onde i Parochi, ed i Confessori perdono a poco a poco quelle cognizioni, che avevano ne' primi studj acquistate, ed in tal guisa si espongono a mancare al proprio Ministero a scapito delle loro coscienze, e della salute spirituale de' Popoli: ed i Cherici perdono l' amore allo studio. E finalmente siccome nelle Sinodali Costituzioni viene ordinato, che in ciascheduna delle Conferenze, dopo la discussione dei Casi, leggasi un Capitolo alternativamente o del Concilio Tridentino, o delle Rubriche del Messale, o del Breviario, o del Rituale, e un Capitolo del Sinodo Diogesano per maggiore istruzione dei Congregati; così dalla mancanza a tali Adunanze ne addiviene, che non sentendo gli Assenti quanto dispongono le Rubriche, manchino il più delle volte nell' amministrazione de' santi Sagramenti, nella celebrazione de' divini Misterj, e nella recita del divino Ufizio. Dall' effrenata libertà poi nel proporre il secondo Caso, che dicesi *ad libitum* ne possono derivare (come qualchè volta è accaduto) delle dispute inutili, e perniciose capaci di porre in divisione il Clero con pregiudizio notabile del profitto de' Giovani nello studio della Morale, e con scandalo ancora dei Popoli.

Per eliminare dunque dal Nostro Clero, per quanto sarà possibile, i sopraddetti abusi, ed ovviare agli inconvenienti che, come si è detto, producono, e fare in tal guisa risorgere in questa parte l' osservanza delle Sinodali Costituzioni, e delle Istruzioni de' Nostri vigilantissimi Predecessori, quali intendiamo, che sieno esattamente, ed in ogni parte osservate, ordiniamo

I. Che niuno di quelli tanto Secolari che Regolari, che a tenore delle veglianti Costituzioni sono obbligati intervenire alle Conferenze de' Casi, se ne esenti senza un vero, e legittimo motivo da giustificarsi al Segretario, il quale sia tenuto esprimerlo in una relazione separata da rimettersi alla Curia sigillata, e diretta al Nostro Vicario Generale assieme col Libro delle Conferenze de' Casi.

II. Che tutti, veruno eccettuato, sieno tenuti fare in foglio volante la soluzione de' Casi proposti nell' antecedente Conferenza, e consegnarla al Segretario, il quale debba rimettere a tutto Maggio i detti fogli, e quanto agli Assenti, questi la rimetteranno al Segretario il giorno avanti la Conferenza.

III. Quelli, che intervenendo alle Conferenze non esibiranno in iscritto, come sopra, il loro sentimento su i Casi proposti; si reputeranno per Assenti, come pure quei, che trovandosi legittimamente

Digitized by Google

impediti non faranno pervenire in mano del Segretario le loro risposte insieme colle scuse della mancanza.

IV. Quelli, che per qualchè legittima causa desidereranno esser dispensati dall' intervenire alle Conferenze, o dallo scrivere la soluzione, o da amendue questi obblighi a tempo, o per sempre, dovranno ottenere da Noi, o dal Nostro Vicario Generale in iscritto la dispensa, quale non sarà loro accordata senza la previa giustificazione della legittimità del motivo.

V. Quanto all' ultimo abuso notato di sopra, che riguarda la proposizione del Caso *ad libitum*, non pretendendo di derogare in questa parte al disposto da' Nostri Antecessori, dichiariamo esser Nostra volontà, che i Casi da proporsi riguardino le Rubriche del Messale, o del Breviario, o del Rituale per l' esatta amministrazione de' Sagramenti, ed esecuzione delle sagre Ceremonie. Ed in tal guisa assicurarci dell' utilità di questo esercizio, e dell' allontanamento di qualsivoglia disputa o inutile, o dannosa.

VI. Chi contravverrà a queste Nostre Determinazioni, e dopo la paterna Nostra Ammonizione persisterà nelle mancanze, se sarà Confessore, verrà sospeso dall' amministrazione del Sagramento della Penitenza, e se sarà Cherico *in Sacris* non sarà promosso agli altri Ordini superiori. Quanto poi a' Parochi, qualora si trovino ancor essi in questa parte difettosi, e contumaci, non avremo difficoltà di richiamargli all' Esame, per assicurarci almen con questo mezzo della loro abilità.

Che è quanto ec.

FRAN-

Digitized by Google

FRANCESCO MARIA GINORI

ec. ec. ec.

SOno grandemente perniciose le conseguenze, che nascono dall' assentarsi i Parochi ne' dì Festivi dalle proprie Chiese, conforme ce ne ha appieno convinti l' esperienza di un lungo corso d' anni del Nostro ministero Pastorale. E l' illuminatissimo Arcivescovo San Carlo Borromeo mostrò di non crederne diversamente, quando ne fece un' espressa proibizione nel suo undecimo Sinodo Provinciale: *id omnino Parochi praestent: itaut ne ullo modo, ne praetextu quidem conveniendi ad diem festum in alia Ecclesia finitima concelebrandum, a Parochia sua discedant, absintve ulla illius diei parte, sine scripta facultate a nobis data.... Quicumque contrafecerit, aurei nummi multam solvat, quoties deliquerit.*

Non abbiamo nella nostra Diogesi un divieto sì chiaro, e preciso, il quale discenda a questa specificazione = *absintve ulla illius diei parte*. = Vi è bensì l' equivalente nelle disposizioni Sinodali, e nei nostri Decreti Generali lasciati in Visita; ordinandosi replicatamente, che, oltre la Dottrina Cristiana, e la spiegazione del Vangelo, il Popolo sia occupato da' Curati, anche nel dopo pranzo, in diversi Esercizj di pietà.

E siccome alcuni, ciò non ostante, si lusingano di compire al loro dovere col solo celebrare talvolta la Messa Parrocchiale di buon' ora, e fare la Dottrina, e Spiegazione del Vangelo, benchè poi se ne vadano altrove, e lascino al loro Gregge tutto l' ozio, e tutta la libertà di violare il Precetto della Santificazione delle Feste nel rimanente della giornata; così premendoci di ovviare a un abuso che troppo cede in detrimento dell' Anime, sull' esempio del soprallodato San Carlo, le di cui Sinodali Costituzioni sono state da' Sommi Pontefici, ed in specie dalla S. M. di Benedetto XIV. altamente commendate, e proposte a' Vescovi per norma del loro governo: avendo anche presente la cautela, con cui nel primo Sinodo del Nostro Predecessore Lib. 1. Tit. 13. §. 2. N. 6. si provvede, che i Sagri Pastori nelle Feste non sieno levati dalle Chiese: oltre l' aver Noi sentito altresì l' istanze, e il consiglio de' più sensati, provetti, e zelanti Parochi, dichiariamo, decretiamo, comandiamo, e vogliamo, non esser lecito ad alcuno de' Rettori, e Vicerettori delle Pievi, e altre Chiese, dove sia Cura d' Anime, compresi anche quelli, che hanno il Cappellano, l' allontanarsi punto nè poco, per qualsivoglia motivo, dalla sua residenza ne' giorni di Festa, anche di non intiero

 pre-

precetto; E perciò chi disubbidisse, sarà da quì avanti punito con rigorosa pena a Nostro arbitrio, se non ne avrà da Noi, o dal Nostro Sig. Vicario, con previo Memorale, la licenza in iscritto, da darsi gratis volta per volta in que' casi, ne' quali ci parrà bene di concederla; rinnuovando in ciò le sopraccennate prescrizioni de' Sinodi, e de' nostri Decreti, e nominatamente il disposto dal Sinodo dell' anno 1734. Lib. 1. Tit. 2. num. 5. quanto al chiedere sempre la licenza: salva la riserva de' casi, e delle condizioni, che si esprimono nell' altro Sinodo antecedente dell' anno 1720. Lib. 1. Tit. 8. §. 4. num. 9. 10. Come pure, per resecare al possibile ogni occasione di trasgredire, rinnuoviamo individualmente le proibizioni, e le pene espresse nelli stessi Decreti Generali al num. 31. per quelli, che introducessero, o permettessero introdursi Feste di nuovo, o di limosine, o d' altri assegnamenti, senza la Nostra approvazione in iscritto.

Perchè poi il presente Decreto Generale, e rinnuovazione d' ordini, che facciamo, e promulghiamo in occasione della Nostra terza Visita Pastorale, abbia il suo pienissimo effetto, è Mente Nostra, che si conservi insieme col Sinodo, e si legga almeno ogni sei Mesi nella Congregazione de' Casi; E piacendoci il metodo praticato da altri Vescovi, anche con prescrizione Sinodale, per aver riscontro dell' ubbidienza delli Ecclesiastici, ordiniamo, che il Pievano, o Proposto invigili, e ci avvisi sempre, ogni volta che alcuno de' Suffraganei manchi in tali giorni dalla sua Chiesa; di che vogliamo, che ci dia notizia anche il Consuffraganeo più vicino: appartenendo poi a Noi il sapere, se l' assentato abbia la licenza, o nò; altrimenti riguarderemo, e puniremo ambedue, come complici del reato, quando si venga a scuoprirlo per altre parti. Nella stessa forma, e sotto la medesima pena incarichiamo il Curato più vicino alla Pieve, relativamente a' Pievani: o esso Curato sia del medesimo, o d' altro Piviere; talchè si possa essere di sicuro informati, se contravvenissero tanto il Pievano, che i Suffraganei.

Dat. in Firenze questo dì 4. Novembre 1761.

Sacra Congregatio Concilii datis littteris ad Episcopum Fesul. sub 20. Decembris 1762. respondit quae infra habentur super Decreto edito an. 1761. pro inhibenda Parochis qualicumque a propriis Ecclesiis absentia Dominicis, aliisque de praecepto diebus, de quo Episcopus in suis litteris, occasione visitationis Sacrorum Liminum, Eminentissimos Patres commonefecerat.

„ .... *Vigiles in suis manent stationibus Parochi, quorum nihil liber-*
„ *tati detractum est quod eos Dominicis, aliisque de praecepto diebus,*
„ *ad non suarum Ecclesiarum Festa cursitare prohibueris. Hac San-*

„ *ctione*

Digitized by Google

„ *tione tua nihil aequius potest, nihil esse consultius, cum Populo* „ *diem festum sanctificaturo, piisque se rebus exercitaturo Parochi tam-* „ *quam Ducis, aut Magistri sui praesentia deesse non debeat. Non* „ *solum igitur Decretum id tuum Eminentissimi Patres probant, ac* „ *commendant, sed ne pareatur negligentius, ut sedulam des operam* „ *te vehementer hortantur.* „

Haec quidem verba Illustriss. & Reverendiss. Praesul fideliter transcribi, & publicari mandavit, ut nemo non sciat qualis sit ac de re Sedis Apostolicae sensus, & quali nunc ipsemet prematur obligatione, ut magis magisque urgeat Decreti observantiam: Quod plane pro sua paterna solicitudine, & vigilantia indesinenter praestabit. Insuper cum moleste acceperit quod nonnulli Animarum Pastores, nec Dei timore, nec Decreto perculsi proprias Oves diebus festis deserere non erubescant sine praevia in scriptis facultate, ut ad alienas Ecclesias, ad Oppida vicina, & non raro ad urbem divertant vel turpi lucro, vel quadam vituperanda curiositate illecti: Ideo poenis severioribus fore sibi compescendos arbitratur eos, qui secus ac ipse optat, maximeque convenit, ac in re se gesserint; hunc profecto abusum ulterius non laturus daturusque operam, ut illos poeniteat sibi non paruisse. Verum ne improvisa animadversione in contrafacientes irruere videatur, omnes & singulos monet amantissimus Pater istam praemittens, quam dat metuentibus Deum, significationem, ut fugiant a facie arcus & liberentur dilecti sui.

RAYNE-

Digitized by Google

RAYNERIUS MANCINI

PATRICIUS CORTONENSIS

DEI ET SANCTÆ SEDIS APOSTOLICÆ GRATIA

EPISCOPUS FESULANUS.

CUm ex eo tempore, quo primum hanc Fesulanam Ecclesiam regendam suscepimus, Nobis nimis magnus, multusque visus sit numerus Casuum, & Censurarum Episcopo in Synodo Fesulana reservatarum; ideo iisdem reservationibus nonnullas explicationes apponendas censuimus, quæ reservationes ipsas, & censuras restringerent: sed cum viderimus has explanationes non attulisse omnes illas utilitates, quæ desiderabantur; & cum pluries Nobis enixe supplicatum fuerit a Confessariis nostræ Diœcesis, ut pœnarum, ac reservationum Synodalium numerum reducere, ac imminuere dignaremur; & cum experti fuerimus multitudinem reservationum laqueos tam Confessariorum, quam Pœnitentium conscientiæ injicere: Quamvis nostros Prædecessores in his Constitutionibus Synodalibus optime se gessisse arbitremur; quia tunc animarum utilitas, circumstantiæ temporum, aliæque justæ caussæ has reservationes, & pœnas exhigebant: Nos auctoritate Nostra ordinaria, & ea, quæ Nobis competit ratione, & tempore Visitationis Pastoralis, Consilio plurimorum Parochorum, necnon Consilio, & consensu expresso Capituli Nostræ Cathedralis Ecclesiæ certa scientia, & libera voluntate decernimus, declaramus, & decretamus, quæ sequuntur, videlicet:

1. CAsus imposterum Episcopo Fesulano reservatos censendos esse, & fore eos solummodo, qui inseruntur, & nominantur in præsenti Decreto, scilicet.

I.

Nefaria consuetudine blasphemantes Deum, Beatam Virginem, seu Sanctos.

Explicatio ad mentem Nostram.

Nefaria blasphemandi consuetudine implicantur, qui ex prava inclinatione, vel habitu ex repetitis actibus contracto, blasphemias proferunt, ex quo sæpe fit, ut etiam sine actuali advertentia Deum, vel San-

Digitized by Google

Sanctos contumeliis afficiant. Confessarius igitur, perpensis frequentia lapsuum, temporis intervallo ab ultima Confessione, & aliis hujusmodi circumstantiis, si judicet Pœnitentem talem nefarium habitum contraxisse, nequit illum absolvere.

II.

Homicidium voluntarium. Mutilatio membrorum. Suffocatio Infantium. Abortus fœtus animati data opera quæsitus, ac sequuto effectu.

Homicidium voluntarium ad effectum hujus reservationis, debet esse directè, expressè, & in se voluntarium. Idem quoque intelligi debet de mutilatione membrorum, dummodo membra abscissa per se completum, atque distinctum officium habuerint in corpore humano. Suffocatio vero Infantium, ut sit reservata, sufficit, quod voluntaria fuerit saltem in causa proxima, & sequuta sit ex negligentia gravitee culpabili, antequam Infantes integrum annum compleverit. Qui autem data opera, & effectu sequuto, fœtus animati abortum procurat, vel opem præstat, consilium, favorem, potionem, aut medicamenta, vel quovis alio modo ad abortum causandum scienter concurrit, in excommunicationem ipso facto incidit latam per constitutionem Gregorii XIV. incipientem = *Sedes Apostolica* = Episcopis reservatam; ideoque ab hac censura incurrenda ignorantia etiam vincibilis, dummodo non sit affectata, aut supina, excusat; non vero ab incurrenda reservatione, quia est etiam reservatio Synodalis sine censura.

III.

Bestialitas, ac Sodomia propriè, & impropriè.

Sodomia propriè intelligenda est, quæ habetur inter duos masculos: impropriè autem, quæ habetur inter masculum, & fœminam, cum ad annos pubertatis pervenerint.

IV.

Falsa juramenta, vel falsi Testes, vel inducentes in hujusmodi scelera in judicio, si in grave damnum Proximi redundent.

V.

Attentantes Matrimonium celebrare spretis denunciationibus, & Parochus & Testes scienter, ac libere assistentes.

VI.

Si quis vel per se, vel per alium quamcumque Monialem seu aliam Mulierem in Monasterio degentem inhonestè allocutus fuerit, aut cum eis actus inhonestos egerit, aut eis literas amatorias miserit

Digitized by Google

serit tam ipse, quam omnis alius mediator sive masculus, sive fœmina hujusmodi nuntia, vel amatorias literas scienter deferens in Reservationem tantummodo incurrit.

VII.

Moniales, vel extranei quicumque effringentes etiam parumper, vel effringi curantes, aut jubentes parietes Clausuræ Monialium.

Nisi effractio talis fuerit, ut facile aut ipsi parietes in aliqua parte demoliri, vel Moniales aliquo modo a prætereuntibus videri possint, crimen reservatum non erit.

VIII.

Moniales Conversæ aliò divertentes, quam ad Ecclesiam, vel Sacristiam, ubi consuetudo est per illas aptari dicta loca.

2. Declaramus hos supradictos, & singulos Casus esse, & fore reservatos Episcopo Fesulano sine ulla censura, ac proinde ab iis quibus a Synodo præter reservationem annexa erat Censura, eam tollimus, abolemus, atque abrogamus solum remanente Synodali reservatione.

3. Abrogamus, atque abolemus omnes excommuniationes, & censuras sive in Synodo, sive extra Synodum latas ipso facto incurrendas, sive reservatas, sive non reservatas, ac declaramus easdem esse & fore post hac ferendæ sententiæ, ideoque incurrendas post Nostram declarationem. Ab hac revocatione excipimus hos Casus Synodales, quibus annexa est in Synodo Suspensio reservata, quos relinquimus in suo vigore tam quoad Censuram latæ sententiæ, tam quoad reservationem.

Suspensionem a Divinis ipso facto reservatam incurrunt.

I.

PArochi omittentes per sex vices in anno explicationem Doctrinæ Christianæ exceptis diebus, de quibus in Synodo de Anno 1720. Lib. 1. T. II.

II.

Clerici omnes etiam sola Tonsura initiati Chartis lusoriis, vel Talis publice ludentes, & qui in Cœtu virorum, & fœminarum Choreas duxerint, vel instrumenta pulsaverint, dum alii Choreas ducunt, aut Cantiunculas amatorias cecinerint; vel personati incesserint.

Chartis lusoriis, vel talis publice ludunt, qui non solum in viis, aut plateis, sed etiam in tabernis, cauponis, & in alio quocumque loco, quem quilibet jus habet adeundi, dant operam ludis illis, in quibus victoria unicè ex fortuna, seu casu dependet. Personati vero

ince-

Digitized by Google

incedentes vel canentes cantiunculas, quæ ad impurum amorem alliciant, si in cœtu virorum, & fœminarum id præstare audeant, hujus casus censura tenentur.

III.

Parochi quinque diebus integris, sive successivis, sive interpolatis non residentes in propria Parochia sine licentia.

Dies integri intelliguntur naturales, qui sunt integra Solis revolutio, qua ad idem, unde discesserat, cœli punctum revertitur, horas complectens viginti quatuor.

4. Ad hos igitur & non plures tam Casus reservatos, quam Censuras reservatas ipso facto incurrendas reduci declaramus: ideoque supra alios, qui prius fuerant reservati, & qui inter reservatos numerabantur in Synodo, concedimus quibusvis Confessariis facultatem absolvendi: sicuti volumus non incurri ipso facto ullam aliam Censuram præter supra nominatas, sive in Synodo, sive extra Synodum a Nostris Prædecessoribus sive etiam a Nobis latam, quam declaramus præsenti Decreto revocatam, & annullatam non obstante quacumque Synodali, vel Pastorali Nostrorum Prædecessorum, aut nostra etiam Constitutione, vel quacumque consuetudine in contrarium.

Ita decrevimus, & respective declaravimus non solum &c. sed in omni &c.

Dat. Florentiæ ex Nostro Palatio Episcopali hac die 5. Martii 1781.

R. EP. FESULANUS.

Nicolaus Coppi primus Cancell.

M O N I T A.

I.

EX Doctrina multorum Theologorum peccata impuberum non censentur reservata nisi exprimantur: Nos igitur declaramus sequendam in Nostris reservationibus hanc Doctrinam; ideoque peccata impuberum non esse censenda reservata.

II.

Quando datur facultas absolvendi a Casibus Episcopo reservatis expicitur Crimen abortus, cum incurritur Excommunicatio Episcopo reservata per Pontificiam Constitutionem; & excipiuntur illi, qui habent annexam suspensionem reservatam, nisi de iis fiat specialis mentio.

FLORENTIÆ MDCCLXXXXII.

Ex Episcopali Typographia prope Ecclesiam S. Mariæ in Campo.
Præsidum adprobatione.

44 9.10.760

Digitized by Google